

Fondi, il Fisco premia i riscatti

C'è spazio per l'applicazione di un'aliquota ridotta al 23%

La scelta del Tfr e la previdenza complementare

Vantaggi in caso di cessazione del rapporto
Solo se la gestione integrativa
comporta la liquidazione del montante

Il vecchio regime del secondo pilastro
Fino all'anno scorso il versamento anticipato
era sottoposto alle imposte ordinarie

Enzo De Fusco

Al lavoratore conviene conferire il Tfr alla previdenza complementare e tale convenienza cresce con l'aumentare del Tfr maturato. Ma la condizione per ottenere tale vantaggio è che il fondo pensione preveda il riscatto totale del montante contributivo con l'interruzione del rapporto di lavoro. Tale vantaggio deriva da un prelievo fiscale ridotto che il decreto legislativo 252/05 ha stabilito — secondo l'interpretazione del ministero del Lavoro — in tutte le ipotesi di dimissioni o licenziamento.

È questa una considerazione che emerge dal principio n. 8, diffuso nei giorni scorsi dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del la-

ALIQUOTE A DUE VELOCITÀ

La tassazione delle somme lasciate all'impresa tende a crescere con l'aumentare dell'accantonamento

voro, anche se il principio solleva alcune perplessità su come viene interpretato il quadro normativo di riferimento.

La situazione fino al 2006

Come spiega il principio n. 8 dei consulenti, fino al 31 dicembre 2006, nell'ipotesi in cui venissero meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione doveva consentire alcune opzioni per i lavoratori, tra cui la possibilità del riscatto della posizione individuale.

Questa forma di riscatto, tuttavia, era penalizzata dal fisco nel regime vigente fino al 2006. Infatti, le somme corrisposte dovevano essere sottoposte a tassazione ordinaria.

Condizioni agevolate erano previste in caso di riscatto anti-

cipato per eventi dovuti a pensionamento o cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Dunque, fino al 2006 era presente un profilo normativo coerente che da un lato aveva l'obiettivo di incentivare la previdenza complementare limitando le ipotesi di riscatto della posizione e dall'altro disincentivava eventuali speculazioni da parte dei lavoratori.

Le novità

Il decreto 252/05 dal 1° gennaio 2007 sembra disporre le condizioni minime affinché si possa procedere con il riscatto totale o parziale della posizione indi-

viduale. Tali ipotesi sono:

- * il riscatto nella misura del 50% nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- * il riscatto totale per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Ipotesi, queste, di oggettiva difficoltà in cui potrebbe trovarsi il lavoratore: la norma coerentemente prevede infatti una tassazione agevolata nella misura fissa del 15% ridotta in funzione dell'anzianità fino al 9 per cento.

Tuttavia, l'articolo 14, comma 5 ammette anche altre ipotesi di riscatto anticipato della posizione individuale. E su queste ulteriori ipotesi è prevista una tassazione fissa del 23 per cento.

Il ministero del Lavoro e il Mefop, rispondendo a un quesito formulato in occasione del

«Tfr videoforum» del 25 maggio scorso, hanno fatto presente che le ulteriori ipotesi — e quindi l'aliquota agevolata del 23% — si riferiscono esclusivamente alle ipotesi di dimissioni e di licenziamento.

Tale posizione suscita qualche perplessità in considerazione del fatto che le dimissioni e il licenziamento (e quindi, la cessazione di attività) sono ipotesi già previste dalla legge, per le quali sono stabiliti puntuali criteri di riscatto (50% o 100% in relazione al perdurare dell'inoccupazione come sopra indicato) in coerenza con l'esigenza di cumulare una posizione previdenziale complementare a quella pubblica.

Il comma 5, invece, stabilisce che l'aliquota del 23% trovi applicazione «per cause diverse» da quelle indicate dal legislatore, quindi non sembra esserci spazio per considerare tali ogni tipologia di cessazione del rapporto.

Il vantaggio

Tale interpretazione porta a una conseguenza: se il fondo pensione ha previsto questa ipotesi, al lavoratore conviene praticamente sempre trasferire il Tfr alla previdenza complementare. Ciò in quanto lasciando il Tfr in azienda questo verrà tassato con i criteri ordinari in base al metodo di calcolo basato sul reddito di riferimento, il quale produce un'aliquota variabile che tende ad aumentare con l'aumentare dell'importo accantonato.

Se, invece, a parità di importo il Tfr viene trasferito al fondo pensione che prevede il riscatto totale alla cessazione del rapporto, l'aliquota fiscale che si applica è sempre del 23%, con un indubbio vantaggio sull'effettiva quota che rimane in tasca al lavoratore.

Decima puntata

La precedente pagina sulla scelta del Tfr è stata pubblicata ieri